

ALLEGATO 1

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-INGEGNERISTICO FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

tra

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge 1/8/2012 n. 122, Vasco Errani, nato a Massa Lombarda (RA), il 17/05/1955,

e

Fintecna S.p.A., in persona di _____, nato a _____, il _____, a ciò individuato con _____.

* * *

PREMESSO

- a) che in data 6 giugno 2012 è stato emanato il decreto legge n. 74/2012, convertito nella Legge 1/8/2012 n. 122, recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012”, che individua, tra l'altro, i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto quali Commissari delegati agli interventi di cui sopra;

- b) che il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (di seguito “decreto-legge”), convertito nella L. 7/8/2012 n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, all’articolo 10, contenente ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, comma 14, come modificato dall’art. 1, comma 375, della L. 24/12/2012 n. 228 (c.d. “Legge di stabilità 2013”), dispone che sulla base di apposita convenzione da stipularsi con i Commissari delegati di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 74/2012, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 1 del citato decreto legge n. 74/2012, Fintecna o società da questa interamente controllata, assicuri alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuate ai sensi dell’art. 1 comma 1 del decreto legge n. 74/2012 e che ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, da trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla predetta convenzione, si provveda nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legge n. 74/2012, come convertito dalla Legge 1/8/2012 n. 122;
- c) che il comma 15 dell’art. 10 del “decreto-legge” prevede che i Presidenti delle Regioni possano costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di 15 unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell’ambito della ripartizione del Fondo, di cui all’art. 2 del decreto legge n. 74/2012, con esclusione dei trattamenti fondamentali che restano a carico dell’amministrazione di appartenenza;
- d) che il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 74/2012, convertito nella Legge 1/8/2012 n. 122, con lettera dell’11 luglio 2012, ha chiesto a Fintecna il supporto necessario allo svolgimento delle attività di cui al “decreto-legge” e Fintecna, con lettera del 16 luglio 2012, ha aderito a tale richiesta.

Tutto ciò premesso

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Conferma delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

Costituiscono oggetto della presente convenzione le attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare con la massima celerità le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Art. 3 – Modalità di svolgimento delle prestazioni, risorse disponibili e coordinamento

Fintecna, nell'ambito dell'incarico ad essa affidato, si impegna ad effettuare tutte le attività necessarie a garantire la realizzazione di interventi infrastrutturali, ubicati nel territorio della Regione Emilia-Romagna, connessi alle emergenze in atto, derivanti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, allo scopo di consentire il rapido ripristino della operatività degli impianti, degli edifici e delle infrastrutture oggetto degli interventi.

Fintecna mette a disposizione della struttura commissariale di cui al punto c) delle premesse, costituita dal Commissario delegato, fino ad un massimo di n. 20 risorse lavorative, dotate delle necessarie competenze professionali tecnico-ingegneristiche, per la realizzazione delle attività necessarie sopra sommariamente descritte.

La suddetta struttura tecnico-ingegneristica sarà coordinata da un capo progetto individuato da Fintecna che si relazionerà con un referente analogamente individuato dal Commissario delegato.

Art. 4 – Personale in ausilio

Per le esigenze di cui alle superiori premesse, Fintecna, in considerazione del contesto di emergenza ed eccezionalità degli interventi richiesti in forza dei suddetti provvedimenti, anche di natura convenzionale, non rientranti nelle attività istituzionali della Società, nonché in forza della peculiare natura delle attività a tal fine richieste, da espletarsi in un arco temporale delimitato, comunque strettamente correlato alla piena attuazione degli adempimenti affidati alla stessa Società in forza del “decreto-legge”, fornisce il proprio supporto diretto, ovvero attraverso la stipula di contratti di prestazione di servizi, anche professionali e contratti di collaborazione a progetto con soggetti professionalmente qualificati, nei limiti delle unità di cui all’art. 3 che precede, da destinare esclusivamente alla realizzazione degli interventi di cui alla presente convenzione.

Art. 5 – Termine di inizio e di ultimazione delle prestazioni - Proroghe

In considerazione della urgenza ed indifferibilità dell’attuazione degli interventi richiesti, gli stessi sono già stati avviati dal 1° agosto 2012.

Per tali ragioni, la presente convenzione, ancorché successivamente sottoscritta, avrà durata a partire dal 1 agosto 2012 e scadrà il 31 dicembre 2013.

La presente Convenzione potrà essere annualmente rinnovata, previo accordo scritto tra le parti, mediante semplice invio di corrispondenza di richiesta e correlata accettazione, almeno 90 giorni prima della sua naturale scadenza.

Art. 6 – Ammontare e modalità di pagamento

L’ammontare del corrispettivo massimo stanziato è pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni di durata della convenzione.

Il Commissario delegato riconoscerà a Fintecna un corrispettivo, comprensivo anche delle spese, effettuate in un’ottica di economicità ed efficienza di gestione dell’incarico, fino ad un massimo di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni di durata della convenzione, previa presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute.

Il corrispettivo come sopra stabilito è versato in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, che Fintecna emetterà al termine della verifica della relazione e del rendiconto di cui all'art. 7 che segue.

Art. 7 – Rendicontazione e verifica delle prestazioni

Entro i due mesi successivi al termine di ciascun anno, Fintecna invierà al Commissario delegato una relazione che illustra l'attività svolta nell'anno precedente, unitamente al rendiconto dei costi sostenuti.

Al fine di verificare l'attività svolta, il Commissario delegato individua la struttura deputata alla verifica della relazione e del rendiconto di cui al presente articolo, da effettuarsi entro 30 giorni dall'invio della documentazione da parte di Fintecna.

Art. 8 – Contenzioso e foro competente

Eventuali controversie dovessero insorgere nell'esecuzione della presente convenzione, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art. 9 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

Fintecna è obbligata ad applicare o fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni e per tutto il periodo di svolgimento delle stesse.

Art. 10 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i...

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9bis, della citata Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art. 11 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente convenzione verranno trattati al solo fine dell'affidamento dell'incarico. Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64, 40127 Bologna.

Art. 12 - Efficacia

La presente convenzione, seppure perfezionata con la firma delle parti contraenti, come sopra identificate, ha efficacia, per le ragioni di urgenza sopra esplicitate, a partire dal 1 agosto 2012.

Il presente atto, si compone di 8 facciate intere dattiloscritte ed è sottoscritto in in due esemplari.

Bologna, lì

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

Vasco Errani _____

Per Fintecna S.p.A.
